



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Regolamento
per la disciplina delle missioni e del rimborso
delle spese sostenute dagli Amministratori
Comunali

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 27/05/2010

85



Art. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento economico ed i rimborsi spese per le missioni degli Amministratori dell' Ente, così come definiti dall' art. 77 del Decreto Legislativo n. 267/2000, fuori dal territorio comunale dove ha sede l' Ente, ai sensi dell' art. 84 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall' art. 2, comma 27 della L. n. 244 del 24/12/2007, e dal Decreto Ministeriale 12/02/2009 "Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali".
2. Ai soli fini del presente Regolamento per "Amministratori" si intendono il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI MISSIONE

1. Costituisce missione qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale direttamente e rigorosamente connessa all' esercizio del mandato e delle funzioni esercitate.
2. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione del rimborso forfetario onnicomprensivo, gli Amministratori di questo Comune che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell' ambito territoriale del Comune nel quale svolgono l' attività per la quale sono stati eletti o nominati.
3. Ai soli fini del presente Regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in: A) Missioni nell' ambito del territorio nazionale; B) Missioni all' estero.



Art. 3 - MISSIONI DEL SINDACO E DEL VICE- SINDACO

1. Il Sindaco, o, su sua delega il Vice-Sindaco può recarsi in missione in Italia o all' Estero per ragioni connesse all' attività di carattere istituzionale dell' Ente senza alcuna preventiva autorizzazione. I relativi adempimenti organizzativi sono di competenza dell' Ufficio Affari generali.
2. Ai fini della copertura amministrativa e per garantire trasparenza, il Sindaco dovrà rimettere un' apposita comunicazione al Dirigente del Servizio Direzione, prima di effettuare la missione, con la precisazione del luogo di destinazione, dell' inizio e della durata e ragioni della missione.

Art. 4 - MISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio comunale, può recarsi in missione in Italia o all' Estero per ragioni connesse all' attività di carattere istituzionale dell' Ente senza alcuna preventiva autorizzazione. I relativi adempimenti organizzativi sono di competenza dell' Ufficio Affari Generali.
2. Ai fini della copertura amministrativa e per garantire trasparenza, il Presidente del Consiglio dovrà rimettere un' apposita comunicazione al Dirigente del Servizio Direzione, prima di effettuare la missione, con la precisazione del luogo di destinazione, dell' inizio e della durata e ragioni della missione.

Art. 5 - MISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le missioni degli Assessori fuori dal territorio comunale, da effettuare per motivi inerenti il mandato sono, previa richiesta, autorizzati dal Sindaco.



Art. 6 - MISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le missioni dei consiglieri fuori dal territorio comunale, da effettuare per motivi inerenti il mandato sono, previa richiesta, autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 7 - VIAGGI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL' ENTE

1. Gli Amministratori che risiedono fuori dal territorio comunale dove ha sede l' Ente hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, della Giunta comunale e delle Commissioni istituite per legge, previste dallo Statuto o dal Regolamento comunale per il Funzionamento del Consiglio comunale, delle quali fanno parte.
2. Ad essi spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE MISSIONI

1. Per l' effettuazione del viaggio o della missione l' Amministratore dovrà utilizzare, di norma, gli automezzi dell' Ente o i servizi Pubblici.
2. Nel caso di utilizzo del mezzo privato di trasporto, l' Amministratore deve preventivamente comunicarlo, e dichiarare di sollevare l' Amministrazione da ogni responsabilità per tale utilizzo.

Art. 9 - TRATTAMENTO DI MISSIONE IN AMBITO NAZIONALE



1. Agli Amministratori che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal territorio comunale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo che tiene conto delle spese diverse dalle spese di viaggio sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 12/02/2009, e in particolare:
 - a) € 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) € 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano il pernottamento;
 - c) € 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) € 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Art. 10 - TRATTAMENTO MISSIONE ALL' ESTERO

1. In occasione di missioni istituzionali fuori del territorio nazionale, le misure di rimborso previste al precedente art. 9 comma 1, possono essere incrementate di volta in volta con uno specifico atto deliberativo della Giunta comunale, fino ad un importo massimo del 15 %.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A CONVEGNI E CONGRESSI

1. La partecipazione degli Amministratori a convegni, congressi e seminari di studi è giustificata e ammessa quando offre la possibilità di approfondire lo studio di problemi



e soluzioni relative alle materie di propria competenza, e per il miglior espletamento del mandato elettivo.

2. In tal caso la partecipazione è autorizzata dal Sindaco per gli Assessori, e dal Presidente del Consiglio per i Consiglieri comunali.

Art. 12 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

1. L' Amministratore che chiede il rimborso delle spese di missione, deve, nel termine di 10 gg. dal compimento della stessa, salvo forza maggiore, presentare all' Ufficio competente il rendiconto delle spese regolarmente documentate, così come previsto dal comma 2 dell' art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell' interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e dalla dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione, così come disciplinato dal comma 2 dell' art. 84 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 13 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento comunale si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l' esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione del Consiglio comunale.

